# Aula B



## ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POLO PALIA LA CORTE SUPREM

### SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente R.G.N.2843/99

Dott. Vincenzo

TREZZA

Consigliere ARRADID AMERRUS ETRACO

Dott. Attilio

CELENTANO

Consigliere : Cron a solid

Dott. Guglielmo

SIMONESCHI

Rep. . Jile In

Dott. Raffaele

FOGLIA

Consigliere

Dott. Camillo

FILADORO

Cons. Rel. Ud. 11/07/00

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BUONO Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, via. "L'CANCEI

della Balduina n. 66, presso l'avv. Giuseppe Spagnuolo,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia dal Sig.

ricorrente

contro

CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.p.a., in liquidazione

coatta amministrativa, in persona dei Commissari

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** UFFICIO COPIE

liquidatori, avv. prof. Enrico Gabrielli e Dott. Mario

Richiesta copia studio dal Sig. \_\_

Gulli, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico per diritti L.

n. 146, presso la Dott. Stefania Veraldi, rappresentata

IL CANCEL/LIERE

e difesa giusta delega in atti dall' avv. Lorenzo Ioele

di Cava de' Tirreni;



#### - controricorrente ricorrente incidentale -

avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del 28 ottobre- 11 novembre 1998, n. 178, n. 26 del 1997 del RGAC, cron. 1040;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11 luglio 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;

Uditi gli avv. Giuseppe Spagnuolo e Lorenzo Ioele;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Sala Consilina, Buono Vicenzo conveniva in giudizio il Credito Commerciale Tirreno s.p.a., chiedendo la reintegrazione nel posto annullamento del licenziamento lavoro, previa disciplinare intimato in data 10 ottobre 1994 (per vari ammanchi banconote dalle cassette Bancomat verificatisi nei giorni 6 e 20 luglio 1992, 19 e 25 agosto 1992, 7 e 18 settembre 1992, 28 ottobre 1992, 16 aprile 1993, 16 giugno 1993, 16 e 24 giugno 1994, 15 luglio 1994).

Il ricorrente impugnava il provvedimento espulsivo sia per vizi formali, deducendo la mancata affissione del















codice disciplinare, che la non corrispondenza degli episodi contestati con quelli successivamente indicati licenziamento, che per nella lettera di sostanziali, contestando di essersi mai appropriato di alcuna somma di danaro.

Sottolineava che nessuna anomalia stata riscontrata nei bilanci aziendali nel corso dei due anni nei quali si sarebbero verificati gli episodi contestati.

Al termine dell'istruttoria, il Pretore, sentiti alcuni testimoni e disposta una consulenza tecnica contabile sul sistema Bancomat operante nella filiale, cui era addetto il Buono, e sulle operazioni contestate a quest'ultimo, rigettava la domanda, compensando le spese di causa.

La sentenza del Pretore veniva confermata dal Tribunale Rilasciata copia legale di Sala Consilina, il quale rigettava innanzitutto per diritti l l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal Credito Commerciale Tirreno (per essere stato lo stesso Istituto, nel frattempo, posto in liquidazione coatta amministrativa).

I giudici di appello richiamavano la giurisprudenza, anche di questa Corte, costante nel ritenere competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro per le sole azioni di annullamento del

#### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. DI AMATI per diritti L. 12000



### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **UFFICIO COPIE**



licenziamento intese ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Conseguentemente, il Tribunale dichiarava procedibile l'appello solo per il capo della domanda relativo all'accertamento della illegittimità del licenziamento ed alla conseguente richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

Del resto, già all'udienza collegiale del 28 gennaio 1998, l'appellante aveva limitato in tal senso le proprie originarie richieste, concludendo che entro questi limiti la domanda poteva e doveva essere esaminata dai giudici dell'appello.

Ouanto alle richieste del Buono di autorizzazione a chiamare in causa la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. a r.l., cessionaria dei rapporti attivi e passivi del Credito Commerciale Tirreno, il Tribunale osservava che nel caso di specie, vie era stata una titolo particolare successione a controverso, nell'ambito di una più ampia cessione della liquidazione dagli organi operata successione a titolo amministrativa, e non una universale "inter vivos" della Banca cessionaria a quella cedente, con conseguente applicabilità della diversa disciplina dell'art. 110 codice di procedura civile.

La domanda dell'appellante, ex art. 111 codice di



procedura civile, doveva ritenersi tardiva, in quanto formulata dopo la prima udienza (3 novembre 1997) successiva al deposito (26 ottobre 1997) della comparsa di costituzione del Credito Commerciale Tirreno.

Nel merito, il Tribunale osservava quindi che il Buono era stato licenziato in quanto ritenuto responsabile di una serie di ammanchi di denaro, registrati dal servizio Bancomat nell'arco di due anni.

risultata la Dagli accertamenti effettuati, era inesistenza di somme che, al netto dei prelievi, nella presenti essere dovevano invece del residuo momento al importo come Bancomat, successivo caricamento.

Il Tribunale osservava che dalla consulenza tecnica disposta di ufficio non era emersa alcuna irregolarità nel funzionamento dell'impianto Bancomat, e concludeva che gli ammanchi constatati erano spiegabili solo con una anomalia della condotta dell'operatore (appunto il Buono, sempre presente in servizio nei periodi e nei giorni considerati) al momento del caricamento della cassetta.

La somma digitata dall'operatore al momento del nuovo caricamento corrispondeva, effettivamente, a quella centrale prelevata dalla cassa, ma essa -almeno negli episodi contestati- non includeva quella residuata all'interno



del Bancomat.

Nessun rilievo aveva l'assunto dell'appellante che i prelievi effettuati presso la cassa centrale fossero sempre pari a quelli registrati dal Bancomat, in quanto l'ammanco, pari a oltre lire 46.000.000, atteneva non al danaro prelevato dal Caveau, ma a quello residuo presente nella cassetta, al momento delle operazioni di caricamento -che non veniva dal Buono computato al momento delle registrazioni delle somme nuovamente immesse-.

L'unica alternativa all'impossessamento delle somme da parte dell'operatore addetto al caricamento sarebbe quella di ipotizzare un difettoso funzionamento del Bancomat (che, al momento di erogare le banconote, emettesse più denaro di quello richiesto): ma tale ipotesi era stata espressamente esclusa dal consulente tecnico nominato dall'ufficio.

Dalla istruttoria espletata era emerso in modo inconfutabile che il Buono, almemo a partire dal maggio 1992, era l'unico impiegato addetto al servizio Bancomat in via principale e che solo in sua assenza provvedevano a tale incombente altri funzionari.

I giudici di appello osservavano che il Buono effettuava tale operazione senza alcun controllo da parte dei suoi superiori, che gli affidavano le chiavi





ad ogni sua richiesta di caricare la cassetta ( e ciò nonostante fosse prevista dal regolamento interno della Banca la redazione di un verbale firmato da due funzionari per ogni caricamento).

Gli ammanchi, in ogni caso, sottolineavano i giudici di appello, si erano verificati sempre e solo in corrispondenza dei giorni in cui il Buono era stato in servizio ed aveva effettuato il caricamento. Gli unici due episodi non coincidenti con la sua presenza in servizio, in realtà, non avevano comportato alcun ammanco (pag. 21 della sentenza impugnata).

I giudici di appello osservavano poi che appariva del tutto infondato l'argomento per il quale le anomalie del servizio Bancomat sarebbero dovute risultare dai bilanci o comunque dalle ispezioni periodicamente disposte dalla direzione.

Il bilancio infatti non poteva certo evidenziare gli ammanchi, posta la corrispondenza delle risultanze contabili della cassa centrale con le registrazioni delle somme immesse nel Bancomat.

Solo quando si era provveduto, per la prima volta, a comparare la contabilità della cassa con quella propria del Bancomat, erano emerse le differenze e gli ammanchi poi contestati al Buono.

Tali ammanchi erano consistiti in una materiale



attività di sottrazione che poteva essere compiuta solo da chi curava il caricamento della cassetta: questa fase costituiva l'anello debole del sistema informatizzato della gestione della rete Bancomat, che rimetteva alla materiale attività dell'operatore la registrazione delle somme immesse nella macchina.

I fatti accertati, addebitabili esclusivamente al Buono, dimostravano l'esistenza del dolo:

\*Il ricorrente aveva chiaramente abusato dei propri compiti per impossessarsi delle somme di denaro contestate.

Tali fatti, inoltre, erano considerati dal Tribunale altamente lesivi della fiducia che la Banca deve riporre nel proprio dipendente. Essi, per la loro reiterazione, erano stati commessi mediante ripetuto abuso delle mansioni affidate al Buono, in danno del proprio datore di lavoro, con diretta incidenza sulla attività economica della impresa bancaria.

Avverso tale decisione ricorre il Buono con tre distinti motivi.

Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste il Buono con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile).



Preliminare all'esame del ricorso principale appare quello relativo al ricorso incidentale, con il quale la società per azioni Credito Commerciale Tirreno, in liquidazione coatta amministrativa, censura la decisione che ha ritenuto la controversia relativa all'impugnazione del licenziamento, ed alla richiesta di reintegra, sottratta alla disposizione di cui all'art.83, comma 3, del Decreto Legislativo n.384 del 1º settembre 1993 (rigettando l' eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, per essere la società in liquidazione coatta amministrativa).

Le censure non sono fondate.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere che, in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi (come nel caso di dichiarazione di fallimento) tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.

Per le prime va affermata, come per il fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le secondo opera (in luogo della "vis attractiva" del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità



della domanda per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma operando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o ad impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass. S.U. n. 8635 del 1996).

Pertanto, ove la pretesa del lavoratore persegua -come nel caso di specie- una pronuncia di mero accertamento o costitutiva, permane la competenza del giudice del lavoro, dato che, identici essendo i presupposti e le norme di legge cui occorre fare riferimento, alla fattispecie debbono applicarsi le medesime regole dettate per il fallimento.

Al contrario, come è stato ripetutamente deciso da questa Corte, qualora il lavoratore vanti nei confronti liquidazione dell'impresa posta coatta in contenuto amministrativa una pretesa avente situazione di patrimoniale, si verifica una improponibilità, o se già proposta, di improseguibilità della domanda -per difetto di giurisdizione- dovendo la fatta valere nella fase pretesa stessa essere amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura (Cass. 28



novembre 1992, n.12756, 22 marzo 1994 n.2724, e Cass.

n. 7907 del 1995, che ha ritenuto applicabili tali

principi anche ad una impresa bancaria, con riferimento

all'art.83, terzo comma, del D.L.vo n. 385 del 1993).

In precedenza, cfr. Cass. S.U. 5 dicembre 1990 n.
11683.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che anche la norma dettata specificamente per le banche soggette alla liquidazione coatta amministrativa debba essere interpretata in aderenza ai sopraesposti principi.

Né una diversa conclusione può ritenersi imposta dala stessa "ratio" sottesa all'art. 83 del citato Decreto Legislativo, volto ad imporre il previo esperimento amministrativa di della procedura concorsuale di credito, mediante trattasi per gli istituti liquidazione di quelli che versano in stato di perdita o di irregolarità nell'amministrazione (a causa della immediata incidenza della attività di tali imprese sulla raccolta del risparmio e l'erogazione credito, e quindi in considerazione dei interessi pubblici).

Infatti, tutte le procedure concorsuali sono apprestate dall'ordinamento proprio per fronteggiare le turbative sull'economia ed in generale sulla collettività



(creditori, lavoratori, enti erogatori del credito)
della crisi -in senso economico- dell'impresa.

l'altro, verrebbe Opinando diversamente, tra determinarsi una evidente e non giustificata disparità di trattamento tra le imprese soggette al fallimento e (in particolare gli istituti di credito) quelle soggette a liquidazione coatta amministrativa, atteso che, a fronte di situazioni sostanzialmente analoghe, 1'esperimento delle azioni in questione (dichiarative o costitutive di annullamento del licenziamento e di risulterebbe reintegrazione nel posto di lavoro) ammesso o meno a seconda che l'impresa sia fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa.

E' ora possibile passare all'esame del ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300 e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, nn.3 e 5, codice di procedura civile).

In particolare, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del procedimento per mancata contestazione di due addebiti.

Il motivo non è fondato.



Il Tribunale, con ampia motivazione, ha osservato che nel caso di specie le differenze di contenuto tra originaria contestazione e successiva lettera di licenziamento furono di lieve entità e tali, comunque, da non ledere il diritto di difesa del Buono, anche alla luce delle difese opposte dallo stesso alla prima contestazione. L'appellante, infatti, non aveva mai confutato la propria responsabilità in riferimento ad ogni singolo episodio, limitandosi ad una negazione generalizzata delle mancanze addebitategli.

Opportunamente, i giudici di appello hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte, consolidata nell'escludere la violazione del cosiddetto principio di immutabilità nella contestazione nei casi, per l'appunto, di divergenze tra fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che gorreggono il provvedimento disciplinare, che non abbiano comportato in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore e quando i nuovi fatti siano in sostanza solo confermativi degli addebiti già contestati (Cass. 25 febbraio 1993 n. 2287, 25 agosto 1993 n. 8956).

In secondo luogo, gli stessi giudici hanno osservato che, anche a voler ritenere non rilevanti i due fatti nuovi contenuti per la prima volta nel provvedimento espulsivo (secondo una affermazione ricorrente in



giurisprudenza, i rimanenti episodi (dieci su dodici) sarebbere ampiamente sufficienti, già di per sé considerati, ad integrare una giusta causa di licenziamento, idonea a sorreggere la sanzione adottata.

In altre parole, secondo la valutazione insindacabile dei giudici di merito -in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici- le due infrazioni di cui si discorre non potrebbero mai modificare il titolo dell'illecito disciplinare ritualmente ascritto al Buono, già rinvenibile nei plurimi fatti ooriginariamente contestati (Cass. 16 luglio 1998 n. 6988).

Le censure formulate al riguardo dal ricorrente, anche relativamente ai giorni in cui vi erano state eccedenze rilevanti, tendono sostanzialmente a sollecitare un nuovo esame del merito, inammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2697 codice civile, 115 e 116 codice di procedura civile nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con tale motivo, il ricorrente si limita a proporre una propria valutazione della consulenza tecnica di ufficio, riportandone solo alcuni stralci.



In effetti, il consulente tecnico di ufficio è giunto a formulare le seguenti conclusioni:

-ha escluso, sulla base delle risultanze contabili, che emergevano da tutte le fonti a sua disposizione, che nel periodo considerato si fossero verificate anomalie di funzionamento del sistema di erogazione delle banconote (Bancomat);

-ha rilevato una serie di ammanchi (lire 96.250.000) in varie date, nelle quali il Buono aveva svolto il servizio di caricamento, nonché di immissioni di somme non prelevate dalla cassa della Filiale (lire 50.000.000);

-ha indicato in lire 46.250.000 il totale degli ammanchi al netto delle immissioni (per il periodo maggio 1992-settembre 1994).

Con ampia e coerente motivazione, i giudici di appello hanno esaminato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, giungendo a concludere per l'esistenza di una pluralità di indizi, univoci e concordanti tra loro e non contraddetti da elementi di segno opposto, che dimostrano la piena responsabilità del Buono in ordine a tutti gli episodi contestati.

In particolare, il Tribunale ha ricordato che le anomalie del servizio Bancomat non potevano emergere in sede di bilanci o di ispezioni. Infatti, il bilancio



della Filiale non poteva certo evidenziare gli ammanchi, attesa la corrispondenza tra le risultanze di cassa con le registrazioni delle somme immesse nel Bancomat.

Solo quando fu finalmente comparata la contabilità della cassa con quella propria del Bancomat emersero quelle discrasie che vennero contestate al Buono.

Nessuna rilevanza i giudici di appello hanno attribuito, correttamente, alla eventuale inesistenza in capo all'operatore di un obbligo di custodia del denaro immesso nel Bancomat.

Infatti, nel caso di specie non poteva parlarsi di perdite contabili nell'ambito del rischio facente capo all'Istituto di credito, ma piuttosto di sottrazione di danaro dal contenitore del Bancomat, che potè essere posta in essere solo da colui che ne curava il caricamento.

Era questa ultima fase, sottolinea il Tribunale, a costituire l'anello debole del sistema informatizzato della rete Bancomat, la quale, mentre è caratterizzata da inevitabili controlli incrociati quanto alle movimentazioni degli utenti (presso l'ente gestore della rete e presso i rispettivi istituti di credito) rimette invece alla materiale attività dell'operatore la registrazione della somma concretamente immessa



nella macchina (pag. 10 c.t.u.).

Nel caso di specie, inoltre, erano mancati quei controlli da parte dei diretti superiori, pure dovuti in base a regolamento interno: infatti, già a pochi mesi dal suo arrivo alla Filiale di Sala Consilina, il Buono aveva iniziato ad operare da solo al Bancomat, ricevendo le chiavi dal diretto superiore.

I fatti così accertati venivano giudicati dai giudici di appello tali da non consentire la prosecuzione ulteriore del rapporto di lavoro.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, nel caso di giusta causa di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed in particolare del rapporto fiduciario, che deve continuamente sussistere tra le parti.

La valutazione circa la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, ricorda ancora il Tribunale, deve essere operata con riferimento non già a fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi (ovvero



alle circostanze oggettive del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente (Cass. 2 febbraio 2000, n. 1144, 29 novembre 1999, n. 13354, 27 marzo 1998, n. 3270, 25 maggio 1995, n. 5742)).

Dopo tale premessa in diritto, i giudici di appello hanno preso in esame le condotte ascrivibili al Buono, concludendo che le stesse, per la loro materialità e ripetizione, minavano alle fondamenta la fiducia del datore di lavoro, in guisa da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del datore di lavoro. Quanto all'elemento soggettivo, proprio di condotte, la cui valutazione è indispensabile ai fini del giudizio di proporzionalità tra illecito e sanzione (Cass. 29 novembre 1999, n.13354), i giudici di appello hanno "L'elemento soggettivo osservato che mancanza ascrivile al Buono non è altrimenti definibile che in termini di dolo, che, valutato unitammente alla reiterazione nel tempo dei fatti, denota un consapevole abuso delle proprie mansioni, in danno del datore di lavoro".

Il Tribunale ha, inoltre, osservato che non sembra tollerabile, in generale, ma soprattutto in una impresa





bancaria, proprio per la delicatezza dell'attività svolta, immediatamente incidente sulla circolazione del credito e la raccolta del risparmio, l'ulteriore prosecuzione di un rapporto di lavoro in cui difetta in conseguenza il necessario presupposto della fiducia di una condotta consapevolmente lesiva degli interessi dell'Istituto di credito.

Tale giudizio di proporzionalità fra fatto addebitato e sanzione adottata, istituzionalmente rimesso al giudice di merito, è incensurabile, in quanto adeguatamente motivato.

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia, infine, carenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su un punto della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile), sottolineando che nella sentenza impugnata non si comprende il ragionamento in base al quale i giudici di appello avrebbero concluso che gli ammanchi di cassa erano imputabili proprio al Buono, soprattutto considerando che in più di una occasione era stata invece rilevata dallo stesso consulente tecnico di ufficio una, inspiegabile e rilevante, eccedenza di cassa.

Il ricorrente osserva che una indagine più rigorosa, dei giudici e dei suoi ausiliari, avrebbe dovuto accertare se egli avesse effettivamente sottratto le



somme in contestazione e, prima ancora, stabilire -sot**60** un profilo più generale- se comunque gli fosse imputabile una qualche negligenza nella esecuzione del compito assegnatogli. Tra l'altro, egli non era mai stato il custode delle banconote depositate presso il servizio Bancomat.

Secondo il ricorrente principale, non sarebbe identificabile neppure il procedimento logico giuridico posto a base della decisione, nella parte in cui la stessa ha ritenuto attribuibili all'operatore le deficienze contabili e non ha tenuto conto -sotto altro profilo- dell'esistenza di eccedenze non giustificate e di possibili errori materiali del sistema.

Anche tale motivo non è fondato.

I giudici di appello hanno spiegato, attraverso i richiami all'elaborato della consulenza tecnica di ufficio, che tutti gli ammanchi di denaro contestati erano da ricondurre al Buono, precisando infine, quanto alle eccedenze registrate, che, non risultando – in coincidenza di esse – prelievi di cassa, le somme di denaro indicate come eccedenze dovevano essere state immesse dall'esterno, e quindi dall'operatore (Buono), allo scopo di ripianare almeno parzialmente gli ammanchi di cassa.

Le censure formulate dal ricorrente tendono, in buona



sostanza, **O**ella inammissibile richiesta di riesame del merito della sentenza impugnata.

Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese di questo giudizio.

Roma, 11 luglio 2000

IL PRESIDENTE

Vincens Verse

IL CONSIGLIERE EST

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria

oggi. 2'1 NOV. 2000

IL CULL DI CAI

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533